



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane – 04027 - Ponza (LT)

Tel. 0771/80108 – Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

- SETTORE URBANISTICA E DEMANIO- DETERMINAZIONE

N. <u>45</u> U/D Reg. Gen. n. <u>289/16</u>	OGGETTO: Proroga della concessione demaniale marittima, rilasciata alla Soc. Nautica Enros Srl, fascicolo PZ039, n.608/2008 del repertorio e n.11 del registro, al 31.12.2020.
Del <u>26/05/2016</u>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con la concessione demaniale marittima n.11 del registro e n. 608/2008 del repertorio, fascicolo PZ-039, rilasciata dal Comune di Ponza in data 09/04/2008, veniva assentito alla Nautica Enros s.r.l. di tenere in Ponza loc. GIANCOS *“un pontile galleggiante per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto di mq.209,4; collegato da una passerella amovibile per un totale di mq. 60,88, relativo specchio acqueo di mq. 2551,72 ed un arenile asservito di mq.840 su cui insistono piattaforma cementizia di mq.24 (ml.20 x ml.1,2) e pedana di legno di mq.80 (ml.10 x ml. 8,00) esclusivamente dal 01 maggio al 30 settembre.”* ;

- che, in relazione alla predetta concessione demaniale marittima, nel corso del proc. penale R.G.N.R. n. 6382/08 Tribunale di Latina (promosso per i reati di cui agli artt. 54/1161 c.nav., art. 44 lettera c) D.P.R. 380/201, art. 181 comma 1 bis D.LGS. 42/04, 734 e 323 cod. penale), il GIP del Tribunale di Latina disponeva e faceva eseguire il sequestro preventivo delle opere realizzate dal concessionario (sequestro confermato in tutti i gradi del giudizio cautelare);

- che, a seguito di detto sequestro la Nautica Enro s.r.l. al fine di ottenere il dissequestro dei beni, **in data 20 luglio 2010 prot. n. 9968**, presentava a questo Comune un progetto di riqualificazione e di ridimensionamento dell’area e dei manufatti di pertinenza previsti dalla concessione demaniale summenzionata, **e si obbligava:**

- a) al *“mantenimento per soli 24 corpi morti (tutti interni allo specchio acqueo in concessione e ad esclusivo servizio del pontile)”*;

- b) alla "riduzione della superficie utile della passerella di collegamento tra il pontile galleggiante – arenile di circa 32 mq. mediante contenimento della lunghezza totale (misurata a partire dalla linea di battigia) in 21,40 ml complessivi";
- c) alla "riduzione della lunghezza complessiva del pontile galleggiante di 6,40 ml rispetto al grafico allegato alla concessione demaniale 170/03";
- d) a rimuovere "tutte le opere in cls presenti sull'arenile asservito secondo le modalità contenute nella relazione tecnica";
- e) ad astenersi "dall'installazione della pedana di legno sull'arenile";

- che, pertanto, la concessione demaniale marittima n.11 del registro e n.608/2008 del repertorio, fascicolo PZ-039, rilasciata dal Comune di Ponza in data 09/04/2008, veniva così rideterminata: **pontile galleggiante di mq 191,04 (mt 79,60 x mt 2,40), pedana e passerella amovibile mq 30; specchio acqueo mq 2.423,36; arenile asservito in concessione mq 840.**

VISTO:

- l'art. 1 comma 18 del D.L. n. 194/09 convertito in Legge n. 25/10, come modificato dall'art. 34 duodecies della L. n. 221/12 di conversione in legge del D.L. n. 179/12 e dall'art. 1 c. 547 della L.n. 228/12, nella parte in cui riconosce ai titolari delle concessioni demaniali marittime indicate, in vigore al 31.12.2009 ed in scadenza entro il 31.12.2015, il beneficio della proroga ex lege al 31.12.2020, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico - ricreative da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato – regioni, ai sensi dell'art.8, comma 6, della L. n. 131/03;

TENUTO CONTO:

- che il TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ.IV, con la Sentenza n.2401 del 26.09.2014 – ha evidenziato che:

- 1) occorre rilevare la contrarietà ed un profilo di incompatibilità comunitaria del vigente art.1, comma 18, del D.L. 194/2009 e s.m.i., in particolare con il principio di libertà di stabilimento, garantito dal diritto comunitario;
- 2) i principi di cui agli artt. 49, 56 e 106 del TFUE ostano ad una normativa nazionale (Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con Legge 26 febbraio 2010, come modificato dall'art. 34 duodecies, comma 1 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221) che determina la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo;

PRESO ATTO:

-della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti prot. n. M_TRA/PORTI/6105 - Class. A.2.50 del 6 maggio 2010;

-della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti prot.n. M_IT/PORTI/586 del 15.01.2013;

-della nota della Regione Lazio prot.n.137622 del 09.04.2013 assunta al protocollo comunale al n. 3378 del 22.04.2013;

-della nota della Regione Lazio prot.n. 709248 del 22.12.2014 assunta al protocollo comunale al n.11224 del 24.12.2014;

VISTA:

-l'istanza datata 29.10.2015 ed assunta al prot. n. 9981, con la quale la Nautica Enros s.r.l. ha chiesto la proroga ex art. 34 duodecies d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, della concessione demaniale sopraindicata;

-la pubblicazione all'albo pretorio per giorni venti consecutivi della predetta richiesta di proroga;

VISTO:

- Il Mod.D1 trasmesso a mezzo p.e.c. ed assunto al protocollo comunale del 25.05.2016 n.4740) presentato dalla società Nautica Enros Srl che costituisce parte integrante della presente determinazione;

COSIDERATO:

-che il predetto modello D1 risulta conforme al progetto di riqualificazione e ridimensionamento presentato dalla società Nautica Enros S.r.l. in data 20.07.2010 prot.n.9968;

VISTA:

-l'idonea cauzione resa ai sensi dell'art.17 del Regolamento del Codice della Navigazione;

VISTE:

-le dichiarazioni sostitutive rese dal concessionario corredate alla richiesta di proroga ai sensi della Legge 445/2000;

CONSIDERATO:

-che in data 21 aprile 2016 prot.n. 3627, la Società Pubblialifana Srl, concessionaria dei tributi locali del Comune, comunicava la situazione debitoria dei debiti definitivi pendenti della società Nautica Enros Srl nei confronti del Comune stesso;

-che con nota del 02.05.2016 prot.n. 3855 si invitava la società Nautica Enros Srl a regolarizzare la propria posizione per debiti nei confronti del Comune di carattere tributario ed extratributario;

-che in data 19.05.2016 prot.n. 4568 l'Ufficio Finanziario del Comune certificava che la società Nautica Enros Srl ha provveduto ad onorare i (soli) debiti definitivi pendenti con il Comune relativamente agli anni 2011, 2012 e 2014;

-che risultano ancora pendenti debiti non definitivi per tarsu/tares/tari per gli anni 2013 e 2015;

VISTI:

-i ricorsi proposti dalla società Nautica Enros Srl innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina assunti al protocollo comunale in data 12.05.2016 ai nn. 4295 e 4296 relativamente alla tarsu anno 2013;

VISTA:

-la sentenza del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, n. 103/2016, depositata in Segreteria il 16.02.2016 la quale stabilisce che l'inaffidabilità di un soggetto (cd. *intuitus personae*) ai fini di un diniego al rilascio di una concessione demaniale per non aver onorato i debiti tributari ed extratributari nei confronti del Comune concedente può essere fatta valere e dimostrata caso per caso e comunque esclusivamente per i debiti divenuti definitivi;

-la deliberazione di Giunta Municipale n.63 datata 28.04.2016 con la quale si autorizza il Comune di Ponza alla proposizione di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta pronuncia del T.A.R. Lazio, sezione distaccata di Latina;

VISTA:

-la propria determinazione n. 356 datata 26/11/2013 con la quale è stata dichiarata la decadenza della Nautica Enros s.r.l. dalla predetta concessione demaniale marittima;

-la sentenza del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, n. 653/2014, depositata in Segreteria il 24/07/2014, con la quale è stato annullato detto provvedimento di decadenza;

VISTO:

-l'appello al Consiglio di Stato in s.g. (ricorso d'appello R.R. n. 1314/2015) proposto dal Comune di Ponza avverso la predetta pronuncia del T.A.R. Lazio, Latina;

CONSIDERATO:

-che nelle more della definizione del predetto giudizio d'appello R.R. n. 1314/15, proposto innanzi al C.d.S., sez. VI, la sentenza n.653/2014 del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, è esecutiva e vincola l'Amministrazione;

VISTA:

-la propria nota n. 2049 datata 09/03/2016 con la quale è stato sospeso, nelle more del pendente giudizio innanzi al C.d.S., sez. VI, R.R. n. 1314/2015, l'ulteriore procedimento di decadenza di cui alla nota n. 3632 datata 28/04/2015;

CONSIDERATO:

-che nelle more del giudizio d'appello innanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 653/2014, nonché nelle more della sospensione dell'ulteriore procedimento di decadenza di cui alla nota n. 3632 datata 28/04/2015, la predetta istanza di proroga può essere esaminata;

VISTA:

-la Delibera della Giunta Municipale n.137 del 10.07.2015 avente per oggetto *"Linee di indirizzo per la proroga al 31.12.2020, delle vigenti concessioni demaniali per finalità turistiche ricreative insistenti nel territorio comunale di Ponza"*

- la propria Determinazione n.38 del 09.09.2015 avente per oggetto *"Approvazione dello schema di avviso pubblico per la proroga delle concessioni demaniali marittime secondo disposto dall'art.34 duodecies (proroga di termine) dell'allegato alla legge 17.12.2012 n.221, come modificato dall'art.1 comma 547 della legge n.228 del 24.12.2012"*;

VISTO:

-l'atto ricognitivo eseguito dall'Ufficio Demanio e le relativa scheda allegata che risulta parte integrante del presente provvedimento di proroga;

PRECISATO INOLTRE:

-che, in ogni caso, grava sul beneficiario del provvedimento l'obbligo di far fronte a tutti gli oneri che discendono dall'atto emesso e dalla conseguente qualifica di concessionario del bene pubblico;

-che, come da Circolare Ministero dei Trasporti del 15.01.2013 di cui in premessa, tra gli adempimenti è compreso anche quello dell'imposta di registro;

-che resta salva la facoltà di revocare, nei casi previsti dall'art. 42 Cod. Nav., la presente concessione in tutto o in parte, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta nei casi previsti dalla legge;

-che può essere dichiarata la decadenza del concessionario nei casi previsti dall'art 47 Cod. Nav. senza diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, e salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali nelle quali il concessionario fosse incorso, che nei predetti casi di revoca e decadenza il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare la stessa

nel pristino stato. In caso di inadempienza si procederà a termine degli artt. 54 e 84 Cod. Nav.;

-che fermo restando quanto disposto dall'art. 49 Cod. Nav. e 31 Reg. Nav. Mar., tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell'Autorità concedente e non facilmente rimovibili restano parimenti acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Amministrazione di ordinare la demolizione delle predette opere e la rimessa in pristino stato dell'area;

VISTO

- l'art. 1 c. 547 della L.n. 228/12;
- l'art. 34 duodecies della L. n. 221/12;
- il D.Lgs.59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CEE cd. *"Direttiva Bolkenstein"*;
- il D.Lgs.112/1998 in materia di conferimento agli Enti Locali delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo;
- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. – Codice della Navigazione;
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i. – Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- il D.L. 5 ottobre 1993 n° 400, convertito in Legge con Modificazioni il 04 dicembre 1993, n. 494 *"Disposizioni per la determinazioni dei canoni relativi a Concessioni Demaniali Marittime"*;

DETERMINA

-le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;

-si dispone la proroga al 31.12.2020 della concessione demaniale marittima n.11 del registro e n. 608/2008 del repertorio, fascicolo PZ-039, con la quale viene assentito al Sig. Mazzella Vincenzo nato a Ponza il 22.10.1949 ivi residente in Via Chiaia di Luna n.13, codice fiscale MZZVCN49R22G871O, in qualità di legale rappresentante della società Nautica Enros Srl con sede in Ponza (LT) in Via Giancos n.5, partita iva 02030150599, di tenere in Ponza (LT) loc. GIANCOS, rideterminata con il progetto di ripristino, riqualificazione e ridimensionamento presentato in data 20.07.2010 prot.n.9968 ***"un pontile galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto di mq. 191,04 (mt. 79,60 x mt. 2,40) collegato da una pedana e passerella amovibile per un totale di mq. 30,00 relativo specchio acqueo di mq. 2.423,36 ed un arenile asservito di mq. 840,00 esclusivamente dal 01 maggio al 30 settembre"***.

Precisa che il presente atto

- non costituisce nuova valutazione/riesame del provvedimento di decadenza di cui alla determinazione n. 219 datata 13/05/2014 e del procedimento di cui alla nota n. 2049 datata 09/03/2016;
- è espressamente condizionato:
 1. all'esito del pendente giudizio d'appello innanzi al C.d.S. sez. VI (proposto avverso la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 653/2014) distinto al R.R. n. 1314/2015;
 2. all'esito del proponendo giudizio d'appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, n.103/2016;
 3. all'esito dei ricorsi proposti dal concessionario innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina assunti al protocollo comunale in data 12.05.2016 ai nn. 4295 e 4296;
 4. all'esito del pendente giudizio innanzi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in ordine alla conformità con il diritto comunitario della disciplina regolante la proroga sino al 31/12/2020 delle concessioni demaniali marittime;

- viene emesso quale (dovuto) mero obbligo conformativo:

1. alla sentenza del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, n. 653/2014, senza alcuna rinuncia del Comune di Ponza alle ragioni fatte valere nel giudizio d'appello pendente innanzi al Consiglio di Stato, avverso detta sentenza di 1° grado;
2. alla sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 103/2016, senza alcuna rinuncia del Comune di Ponza alla proposizione e alle ragioni che saranno fatte valere nel giudizio d'appello innanzi al C.d.S. avverso la predetta sentenza;

-di dare atto, in relazione alle disposizioni di cui al Testo Unico DPR 131/86 concernente l'imposta di registro, della seguente determinazione del canone annuo a far data dall'anno 2011:

anno 2011 €. 3485,00;
anno 2012 €. 3493,20;
anno 2013 €. 4911,38;
anno 2014 €. 3935,00;
anno 2015 €. 3094,10;
anno 2016 €. 3865,00;

in applicazione dell'art.4 del D.L. 400/93, come indicato nella Circolare n.73 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, di applicare all'aggiornamento del canone 2016 la riduzione di - 1,6%;

-di inviare la presente determinazione:

- 1) Alla Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Economia del Mare;
- 2) All'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza;
- 3) alla Locale Stazione Carabinieri di Ponza;
- 4) alla Brigata Guardia di Finanza Ponza;
- 5) al Comando Polizia Locale di Ponza;
- 6) Alla Procura della Repubblica di Cassino.

La presente determinazione verrà inserita nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss. mm. ii.), per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione;

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

A norma legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del Procedimento è il Sig. Mario Pietroniro e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0771/80108).

Il Responsabile del Servizio Demanio
Arch. Roberto Giocondi

